



CONSORZIO
AUTONOMO
RICICLO
PLASTICA
ITALIA

Spett.li

Segreteria della VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)

Segreteria della X Commissione (attività produttive, commercio e turismo)

Mestre-Venezia 30/05/2023

Inviata mezzo mail a: com_ambiente@camera.it

com_attivita_produttive@camera.it

Oggetto: Memoria scritta del Consorzio C.A.R.P.I. audizione del 30/05/2023 nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

Premessa:

Il Consorzio C.A.R.P.I. concorda con la Commissione Europea sulla necessità di intervenire su questa tematica: la produzione degli imballaggi ed il riciclo dei rifiuti di imballaggio rappresentano delle attività economiche di spessore in Europa, tuttavia, sono spesso ostacolate dalla frammentazione causata dalla eterogeneità dei differenti approcci normativi e di gestione a livello nazionale. Inoltre, gli imballaggi rappresentano un'importante preoccupazione in ambito ambientale sia per la loro produzione, il 40 % della plastica e il 50 % della carta usati in Unione Europea sono dedicati a questo, che per gli effetti negativi che hanno sull'ambiente nel momento in cui gli imballaggi diventano rifiuti e non vengono gestiti correttamente.

Tuttavia, il Consorzio reputa che, innanzitutto, la decisione di utilizzare un regolamento al posto di una direttiva come strumento giuridico per normare la materia risulti essere non necessaria ed eccessiva e quindi non in conformità con i principi europei di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consorzio reputa che il quadro normativo dovrebbe dare comunque la possibilità agli Stati membri di poter applicare le proposte della Commissione al proprio ordinamento interno in campo ambientale nel rispetto delle peculiarità di ogni sistema nazionale. Pertanto, al posto di un regolamento, si ritiene che sarebbe più corretto ricorrere all'uso di una direttiva poiché questo tipo di atto legislativo consentirebbe comunque il raggiungimento degli obiettivi comunitari e, allo stesso tempo, di mantenere in piedi le diverse economie degli Stati membri senza sconvolgerne gli assetti industriali

In secondo luogo, il Consorzio C.A.R.P.I. ritiene che la proposta di regolamento punti eccessivamente sulla riduzione e l'eliminazione degli imballaggi, sul consumo di prodotti sfusi e sui contenitori riutilizzabili piuttosto che sul rafforzare i sistemi di riciclo che sono stati istituiti nei 27 stati membri.

Sede operativa:
Via Moglianese G., 92, 30037 Gardigiano di Scorzè (VE)
Tel. e Fax, 041/449055
info@consorziocarpi.com
Sede legale:
Via Slongo Bruno, 15 – 300173 MESTRE - VE

Codice Fiscale / P.IVA: IT 09613911008
R.E.A. n. VE-378076



Queste opzioni, che sono posizionate più in alto nella gerarchia dei rifiuti rispetto al riciclo, giovano sicuramente allo sviluppo dell'economia circolare ma non andrebbero poste in contrapposizione ai sistemi di riciclo esistenti che, nel caso dell'Italia, ci hanno permesso di raggiungere un livello eccellente di circolarità addirittura superiore, nella maggior parte dei casi, agli obiettivi europei di riciclo degli imballaggi. Piuttosto, il riutilizzo si rivela essere una pratica complementare al riciclo per il raggiungimento di uno sviluppo realmente sostenibile ed imporre un sistema sull'altro è controproducente. Oltretutto, visto che l'attuale sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio è basato sul riciclo, andrebbe dimostrato attraverso un'analisi LCA per quale motivo la Commissione reputi il riutilizzo un modello più efficace ed efficiente da un punto di vista economico ed ambientale rispetto al riciclo in tutti gli ambiti proposti. Infatti, implementare un sistema simile anche solamente da un punto della fattibilità logistica, implicherebbe un cambiamento sistematico dei modelli di business e delle strutture stesse degli impianti e delle catene di approvvigionamento che dovrebbero quindi essere ripensati per garantire lo stoccaggio, la gestione e la pulizia degli imballaggi, oltre ad un numero maggiore di dipendenti per gestire tutti questi aspetti. Nel caso specifico poi dell'Italia, che presenta un tessuto industriale composto principalmente da piccole e medie imprese che già hanno fatto molto negli ultimi 25 anni per aumentare la circolarità della nostra economia, l'applicazione rigida di queste norme rischia di essere un onere troppo pesante che porterebbe ad uno stravolgimento potenzialmente catastrofico del modello esistente. Utilizzare come strumento legislativo una direttiva al posto di un regolamento permetterebbe di evitare questo problema dal momento che lascerebbe ai singoli stati membri la possibilità di scegliere di quali strumenti dotarsi per raggiungere gli standard ambientali stabiliti dalla Commissione.

È bene poi ricordare che gli imballaggi non sono solo un rifiuto di cui disfarsi nel momento in cui l'oggetto contenuto è stato estratto e consumato ma sono anche elementi che garantiscono igienicità, salubrità e la possibilità di comunicare direttamente al consumatore finale non solo relativamente alle modalità d'uso del prodotto imballato ma anche relativamente alla gestione del suo fine vita. Comprendiamo quindi la volontà della Commissione di ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti per capita ma è necessario che questa riduzione non avvenga a discapito di tutti quegli standard igienici e sanitari che risultano essere fondamentali nella nostra società.

Infine, riteniamo che sia anche opportuno ricordare che allo stato attuale delle cose, l'attuale piano di investimenti previsto per il PNRR è stato impostato sull'esistente sistema del riciclo e sarebbe quindi assurdo che, dopo aver ricevuto l'approvazione dell'UE, tale programma diventasse immediatamente obsoleto con l'approvazione dell'attuale testo del regolamento. Molti degli investimenti previsti andrebbero riprogrammati senza aver il tempo necessario per farlo.

Analisi tecnica dei contenuti della proposta di regolamento:

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità: La Commissione ritiene che la proposta rispetti questi due principi poiché ritiene che a livello nazionale non vi sia la capacità di affrontare le problematiche causate dalla mancata armonizzazione del mercato interno degli imballaggi, dal momento che risulta esserci molta eterogeneità tra i singoli mercati nazionali, e quelle dovute all'impatto ambientale negativo della cattiva gestione degli imballaggi, soprattutto quelli in plastica. Questo quindi giustificerebbe l'azione della Commissione a livello europeo. Inoltre la Commissione ritiene di rispettare il principio di proporzionalità poiché reputa che le azioni proposte prevedano un approccio graduale, che non siano eccessive e che anzi contengano solamente quanto è necessario fare per il raggiungimento degli obiettivi proposti.



La spiegazione presentata dalla Commissione non risulta però convincente nel giustificare l'uso del regolamento come strumento legislativo né nel garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il principio di sussidiarietà prevede che nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'UE, l'Unione possa intervenire solamente se gli obiettivi dell'azione prevista risultino più efficacemente raggiungibili a livello europeo piuttosto che nazionale, regionale o locale.

La proposta della Commissione non rispetta tale principio o quantomeno lo rispetta solo parzialmente.

La scelta del regolamento come strumento legislativo appare non necessaria ed invasiva per il raggiungimento degli obiettivi che si è posta la Commissione, ovvero per l'armonizzazione del mercato interno, per il conseguimento di un'economia realmente circolare e per l'armonizzazione delle normative nazionali in materia di gestione degli imballaggi, visto che l'attuale direttiva ha permesso a paesi come l'Italia di raggiungere elevati livelli di riciclo. Inoltre, è importante precisare che non sono state fornite dalla Commissione delle prove che dimostrassero l'irraggiungibilità degli attuali obiettivi europei da parte degli stati membri anche a fronte di un emendamento dell'attuale direttiva, e che quindi giustificassero l'imposizione del regolamento.

Riteniamo che sia sicuramente necessario emendare l'esistente direttiva o addirittura sostituirla direttamente con un'altra; ma, date le differenze esistenti tra vari sistemi nazionali europei, il tentativo di armonizzazione proposto dalla Commissione risulta essere una rigida imposizione dall'alto che può sicuramente aiutare quegli stati membri che sono più in ritardo nel raggiungimento degli obiettivi UE ma che per altri, come l'Italia, che ha già superato nel 2021 gli obiettivi EU di riciclo per il 2025 (65%) e per il 2030 (70%) con 10,5 mt di rifiuti da imballaggio raccolte ed avviate a riciclo su 14 mt immesse al consumo, risulta essere insensato visti i risultati già conseguiti con il recepimento dell'esistente direttiva. Paradossalmente, verrebbero penalizzati i leader europei del settore per aiutare proprio quegli stati che hanno ottenuto risultati peggiori.

Il principio di proporzionalità prevede che "il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati" e, di conseguenza, le misure proposte devono essere idonee a conseguire il fine desiderato, devono essere necessarie per conseguire le suddette finalità e non devono costituire un onere eccessivo rispetto all'obiettivo che si intende conseguire.

Il C.A.R.P.I. ritiene che il regolamento proposto rispetti solo parzialmente il principio di proporzionalità poiché le azioni proposte vanno oltre a quanto è necessario per il rispetto della normativa. Infatti, la proposta di regolamento obbliga gli stati membri ad adottare specifici sistemi per il raggiungimento degli obiettivi proposti che rappresentano un onere eccessivo per gli stessi stati, visti i loro costi di implementazione, e fa questo proponendo un approccio per fasi che in realtà risulta comunque essere molto ambizioso dato il poco tempo a disposizione.

Eccessivo ricorso ad atti delegati: appare eccessivo il ricorso agli atti delegati. L'articolo 290 del TFUE prevede che il ricorso agli atti delegati sia limitato solamente agli elementi non essenziali di una proposta legislativa mentre in questa proposta se ne fa un largo uso anche per elementi assolutamente essenziali (vedi a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli articoli 6, 7, 8, 22, 26 di questa proposta di regolamento). Inoltre, il ricorso agli atti delegati esula dalla procedura legislativa ordinaria, negando quindi agli stati membri di essere adeguatamente rappresentati nel processo decisionale e riduce pure la trasparenza dello stesso processo. Ci auguriamo inoltre che, vista la natura tecnica della stesura di questi atti, che gli stakeholders dei settori interessati vengano coinvolti per fornire il loro supporto.

Questo fatto, insieme alla mancanza di scadenze chiare per la definizione dei criteri che dovrebbero essere contenuti all'interno degli atti delegati, creano un forte senso di incertezza normativa che impedisce alle



imprese dei settori che verrebbero coinvolti di adattarsi per tempo alle variazioni normative proposte, riducendo quindi le possibilità che il regolamento venga applicato completamente e correttamente.

Valutazione d'impatto: appare quantomeno poco convincente la valutazione d'impatto della proposta di regolamento fatta dalla Commissione dal momento che il livello di armonizzazione che si prefigge di raggiungere questa proposta di regolamento comporterebbe cambiamenti enormi all'interno dell'Unione e sarebbe quindi essenziale fornire più elementi che giustificano la scelta della Commissione, soprattutto per quanto riguarda la decisione di propendere maggiormente per il riutilizzo che per il riciclo. Chiaramente il riutilizzo risulta essere posizionato più in alto nella gerarchia della gestione dei rifiuti ma questo non comporta che sia necessariamente sempre la scelta migliore rispetto al riciclo da un punto di vista ambientale e socio economico. Risulterebbe quindi necessario uno studio caso per caso, attraverso analisi LCA e simili strumenti, che misuri la sostenibilità e la fattibilità economica delle proposte e che dimostri che i sistemi di riutilizzo proposti siano più sostenibili sia da un punto di vista ambientale che economico rispetto al riciclo, ovvero il sistema che l'attuale sistema normativo ha diffuso in tutta l'Unione.

Soprattutto, ci teniamo a sottolineare che i problemi ambientali sono spesso interconnessi tra loro e, se non si trovano soluzioni che tengano in considerazione le loro dinamiche complesse, si rischia di prendere decisioni poco lungimiranti che magari permettono di risolvere una problematica ma, nel farlo, ne sollevano altre per cui non è stata prevista una soluzione. Non si può, quindi, per esempio affrontare il problema della sovrapproduzione di imballaggi optando per il riutilizzo senza tenere conto dell'effetto che questo avrebbe su altri settori, come quello agro-alimentare, che necessitano degli imballaggi, anche quelli monouso, per garantire gli standard igienici e sanitari che sono obbligatori nella nostra società e per evitare ulteriori sprechi alimentari. Certamente questo è stato previsto nella definizione di imballaggio riutilizzabile all'articolo 10 ma nutriamo dei dubbi sulla fattibilità di questo aspetto.

Infine, il C.A.R.P.I. ritiene che invece di contrapporre rigidamente riciclo e riuso, visto che sono complementari, sarebbe opportuno che la nuova proposta legislativa europea desse agli stati membri, in base alle loro specifiche nazionali, la possibilità di scegliere in autonomia come raggiungere gli obiettivi di circolarità che la UE si pone in tema di gestione degli imballaggi e dei loro rifiuti.

Definizioni (articolo 3): Alcune definizioni presenti all'art. 3 della proposta di regolamento non solo presentano confini piuttosto labili tra loro, ma andrebbero allo stesso tempo in contrasto con la normativa nazionale dei diversi stati membri. In particolare, riportiamo qui a titolo esemplificativo ma non in modo esaustivo, alcuni esempi rilevanti per il contesto normativo italiano:

- le definizioni di "imballaggio per la vendita" (art. 3, punto 2), "imballaggio multiplo" (art. 3, punto 3) ed "imballaggio per il trasporto" andrebbero a sovrapporsi a quelle già presenti di "imballaggio primario", "imballaggio secondario" ed "imballaggio terziario", e potrebbero causare diverse problematiche a livello interpretativo soprattutto per quanto riguarda la gestione di questi materiali una volta diventati rifiuti;
- le definizioni di "fabbricante" (art. 3, punto 9), "produttore" (art. 3, punto 10), "fornitore" (art. 3, punto 11), "importatore" (art. 3, punto 12), "distributore" (art. 3, punto 13) e "mandatario" (art. 3, punto 14) non appaiono molto chiare, e la loro adozione creerebbe confusione in quanto sono già presenti definizioni molto simili sia nel Dlgs 152/06 sia in diversi regolamenti legati alla gestione dei rifiuti a livello comunitario;



- la definizione di “imballaggio monouso” (art. 3, punto 23) appare chiara, ma tale definizione creerebbe confusione se messa in relazione con la definizione italiana di “prodotto di plastica monouso” di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Dlgs 8 novembre 2021, n. 196, di recepimento della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- la definizione di “imballaggio monouso” (art. 3, punto 23) appare chiara, ma tale definizione creerebbe confusione se messa in relazione con la definizione italiana di “prodotto di plastica monouso” di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Dlgs 8 novembre 2021, n. 196, di recepimento della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
- la definizione di “rifiuto” (art. 3, punto 60) presente nel regolamento a nostro avviso rappresenta un’altra occasione mancata da parte della Commissione per fare chiarezza su questo termine, che ancora crea dibattiti e problematiche interpretative oltre che applicative; oltretutto, la specificazione “*ad eccezione degli imballaggi riutilizzabili conferiti al ricondizionamento*” non sarebbe di semplice applicazione nel nostro ordinamento nazionale, e a livello di calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio tale definizione creerebbe diversi problemi, in quanto il considerando 116 dello stesso regolamento riporta che: “*poiché il riutilizzo evita l'immissione di nuovi imballaggi sul mercato, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e gli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo dovrebbero essere conteggiati ai fini del conseguimento dei rispettivi obiettivi di riciclaggio degli imballaggi. È opportuno che gli Stati membri possano avvalersi di questa possibilità per calcolare il livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio tenendo conto di un massimo di cinque punti percentuali della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo*”. Questi imballaggi pertanto verrebbero annoverati nel computo del calcolo degli obiettivi seppur non diventando rifiuti e non venendo riciclati.

Imballaggi riciclabili (articolo 6): Il CARPI valuta positivamente l’articolo 6 e le prescrizioni ivi contenute che stabiliscono cosa renda un imballaggio riciclabile (art 6, comma 2, lettere a-e), in particolar modo apprezziamo che nel punto 2(a) si faccia subito riferimento all’importanza che la progettazione del prodotto ha nel garantire una migliore gestione del rifiuto.

Si valuta in modo critico il fatto che la commissione non abbia definito una data di scadenza entro cui adottare gli adatti delegati (il Parlamento UE propone entro il 1° gennaio 2027) che dovrebbero definire i criteri di progettazione per il riciclo e le classi di prestazioni di riciclaggio. Infatti, se l’adozione di questi atti dovesse avvenire in ritardo, si potrebbe pregiudicare l’attuazione corretta del regolamento. Inutile dire che risulta fondamentale il coinvolgimento di quegli operatori economici che maggiormente verrebbero impattati dal regolamento nel processo di definizione dei criteri tecnici.

Inoltre, troviamo quantomeno ironico imporre che entro il 2035 tutti gli imballaggi debbano essere “recyclable at scale” ovvero riciclabili con economia di scala se proprio questa proposta di regolamento non solo non prevede delle misure chiare che potenzino gli impianti di selezione, raccolta e riciclo degli imballaggi in UE ma anzi, favorendo il riutilizzo, fondamentale li indebolisca. Sarebbe dunque fondamentale introdurre delle misure volte a rafforzare gli impianti esistenti.

Infine, nutriamo dei dubbi sui contenuti del comma 11 di questo articolo che prevede che “I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica,



anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6". Così facendo, infatti, sembrerebbe che l'articolo dia alla Commissione Europea il compito di definire i contributi economici per i sistemi EPR dal momento che la definizione degli stessi si deve basare sugli atti delegati della Commissione. Se così fosse, questo elemento andrebbe a sovrapporsi o a sostituire il cosiddetto sistema CONAI che in Italia stabilisce i contributi ambientali sugli imballaggi.

Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica (articolo 7): Il C.A.R.P.I. vede favorevolmente l'introduzione di un contenuto minimo di riciclato negli imballaggi in plastica. Infatti, questa misura dovrebbe porre le basi necessarie per la crescita del mercato della plastica riciclata aumentandone la domanda, cosa che i riciclatori ed il C.A.R.P.I. richiedono da tempo, aumentando così la circolarità dell'economia europea e diminuendone la dipendenza dalle materie prime vergini, il cui utilizzo è maggiormente impattante da un punto di vista del cambiamento climatico ed ambientale in generale. Si accoglie anche positivamente che gli obiettivi facciano riferimento alla plastica post-consumo e non al pre-consumo, più facilmente riciclabile, e che siano graduati nel tempo.

Il C.A.R.P.I. ritiene comunque che, dal momento che l'articolo 7 prevede la possibilità per la commissione di adottare atti delegati per variare la percentuale minima di riciclato, o questa possibilità debba essere eliminata o che le eventuali modifiche vengano effettuate nel più breve tempo possibile, altrimenti si rischia di creare proprio quell'incertezza che questo articolo puntava ad eliminare. Inoltre, sempre al comma 10, la Commissione si conferisce il potere di adottare atti delegati per modificare le percentuali minime di riciclato nel caso di mancanza di disponibilità o di prezzi eccessivi della plastica riciclata, senza però definire chiaramente cosa significhino queste espressioni, creando quindi ulteriore incertezza.

Inoltre, il CARPI richiede anche che venga presa in considerazione la possibilità di estendere fin da subito, e non tra otto anni (art 7, comma 11) questo obbligo anche alle altre tipologie di imballaggio al fine di evitare una concorrenza sleale da parte delle tipologie di imballaggi prodotti con materiali che non siano plastici e al fine di aumentare la circolarità della nostra economia.

Imballaggi compostabili (articolo 8): Il C.A.R.P.I. approva la decisione della commissione di imporre una lista di imballaggi che devono essere compostabili, anche se l'elenco potrebbe anche essere più lungo. In particolare poi, il C.A.R.P.I. valuta positivamente che sia stato specificato che le borse di plastica in materiale ultraleggero debbano essere compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, purché sia possibile dimostrare, non solo per quegli stati membri che le commercializzano per la prima volta, che siano effettivamente biodegradabili e compostabili attraverso dei certificati o delle norme UNI e che siano specificate chiaramente quali siano le modalità di verifica per controllare l'effettiva adeguatezza degli impianti in questione. A tal proposito, come suggerito dal parlamento europeo, sarebbe opportuno che invece di "polimeri di plastica biodegradabili compostabili industrialmente in condizioni controllate" si faccia invece esplicitamente riferimento alla norma EN 13432 (anche nell'allegato III) e che la stessa venga però rivista e migliorata nel più breve tempo possibile e, possibilmente, che questo venga fatto tenendo in considerazione dei requisiti reali che gli impianti di compostaggio hanno per garantire la corretta biodegradazione delle bioplastiche biodegradabili e compostabili.

Inoltre, il C.A.R.P.I. ritiene che sarebbe fondamentale che l'articolo 8 facesse riferimento a quanto contenuto nella comunicazione "EU policy framework on biobased, biodegradable and compostable plastics" e nel report "Biodegradabilità della plastica nell'ambiente aperto" che raccomandano di "limitare l'uso delle plastiche biodegradabili nell'ambiente aperto ad applicazioni specifiche per le quali non si possa ricorrere alla



riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio”, dando quindi priorità al riutilizzo e al riciclo prima di prendere in considerazione la biodegradazione, e di “favorire la messa a punto di norme di prova e di certificazione coerenti per la biodegradazione della plastica nell'ambiente aperto” che, appunto, sono necessarie per certificare la biodegradabilità e la compostabilità delle bioplastiche poiché, in assenza di queste certificazioni, esiste il rischio concreto che interferiscano negativamente con la raccolta differenziata dell'organico e della plastica, come specificato al comma 41 dell'articolo 3.

Etichettatura imballaggi (articolo 11): È bene ricordare che in Italia già esistono già le “Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm”, adottate con il decreto ministeriale n.360 del 28/09/2022, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura per i soggetti responsabili. L'Italia quindi ha già avviato un processo di armonizzazione dell'etichettatura, prevedendo anche la possibilità di utilizzare canali digitali per l'adempimento degli obblighi.

Riutilizzo e ricarica (articoli 23, 24, 25, 26): questi articoli prevedono nuovi ambiziosi obiettivi di riutilizzo e ricarica per molte tipologie di imballaggi (per bevande ed alimenti, anche quelli da asporto). A tal proposito, a nostro avviso sarebbe stato opportuno chiarire meglio le tipologie di prodotti intesi, magari con una lista esemplificativa più precisa all'interno di un allegato specifico; per portare un esempio, non si riesce a comprendere se i “big-bags” utilizzati per la movimentazione delle merci anche sfuse debbano essere considerati all'interno della categoria dei “grandi contenitori per il trasporto alla rinfusa”.

In secondo luogo, l'applicazione dell'articolo 26, che favorisce alti livelli di riutilizzo, in un paese come l'Italia che ha raggiunto alti tassi di riciclo attraverso il sistema CONAI metterebbe fuori mercato numerosi imballaggi sicuri e riciclabili ed obbligherebbe le filiere della gestione dei rifiuti ad abbandonare le soluzioni e le tecnologie già trovate, per cui si è già investito molto, e ad adeguare le linee produttive con costi economici insostenibili che verrebbero probabilmente scaricati sui consumatori finali.

Inoltre, come già specificato altrove, in un paese come l'Italia caratterizzato da piccole e medie imprese, l'obbligatorietà di un sistema di riutilizzo e ricarica introdurrebbe dei grossi problemi logistici dal momento che simili realtà non avrebbero gli spazi, il personale e le risorse per gestirlo. Appare quindi evidente che l'attivazione di un simile sistema in una realtà dove già esiste un modello di gestione degli imballaggi sarebbe una duplicazione dannosa per l'ambiente e l'economia. C'è quindi il rischio concreto che intere filiere, orgoglio del nostro made in Italy e strategiche per il nostro sistema paese, vengano seriamente danneggiate. In questo caso, quindi, sarebbe opportuno stabilire con un'analisi del ciclo vita se il riutilizzo sia davvero la soluzione migliore o se il sistema esistente rimanga valido, visto che, prese anche in considerazione la nuova metodologia di calcolo, l'Italia ha già raggiunto abbondantemente in anticipo gli obiettivi di riciclaggio per il 2025 per tutte le categorie di imballaggio (esclusa la plastica che è calata dal 55% al 47%) e pure quelli del 2030 per carta, legno, alluminio e vetro.

Oltretutto, il rischio ancora una volta è che un simile sistemi rischi di sovrapporsi a quello istituito da CONAI, visto che oltretutto secondo l'articolo 35 gli stati membri devono designare un'autorità competente per gli obiettivi di riutilizzo dell'articolo 26, portando così confusione ad un sistema che fino ad adesso ha garantito il raggiungimento degli obiettivi comunitari.

A nostro avviso, quindi, i contenuti di questo articolo dovrebbero quindi essere non più obbligatori ma facoltativi (quantomeno per tutti quei paesi che hanno già raggiunto alti livelli di riciclo), visto il ruolo complementare che riciclo e riutilizzo hanno, invece di imporli obbligatoriamente e, di conseguenza, mettendoli in contrapposizione ai sistemi di riciclo.



DRS (articolo 44): Il C.A.R.P.I. è assolutamente consapevole della bontà dei sistemi DRS e degli alti livelli di tassi di raccolta che hanno raggiunto in Europa laddove sono stati applicati. Ciò nonostante, sebbene siano previsti dei nuovi sistemi DRS in vari paesi europei, quelli attualmente esistenti sono sistemi di lunga data ormai radicati nei rispettivi contesti nazionali. L'attuale proposta di regolamento imporrebbe un sistema simile anche all'Italia, che è già in linea con gli obiettivi europei di riciclo per gli imballaggi in plastica sia per il 2025 che per il 2030, a meno che nel 2026 e 2027 il tasso di raccolta differenziata sia superiore al 90% in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nazionale o a meno che entro il 1° gennaio 2027 venga presentato alla commissione un piano per raggiungere lo stesso obiettivo.

L'imposizione dall'alto di un simile sistema risulterebbe ridondante visto che un sistema per la raccolta ed il riciclo esiste già e, soprattutto, costosa, visto che le stesse risorse potrebbero essere utilizzate per migliorare e rafforzare gli impianti esistenti. A titolo esemplificativo, un recente studio del CONAI stima che l'applicazione di un sistema DRS in Italia che permettesse di raggiungere gli obiettivi di raccolta della direttiva SUP richiederebbe investimenti per circa 2,3 miliardi di euro, mentre i costi per la realizzazione del sistema informatico per la gestione del sistema DRS oscillerebbero tra 500 milioni e 1 miliardo di euro. Il costo della gestione annuale del sistema si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro.

Inoltre, come già specificato per i sistemi di riutilizzo, in un paese come l'Italia caratterizzato da piccole e medie imprese, l'obbligatorietà di un sistema DRS introdurrebbe dei grossi problemi logistici dal momento che simili realtà non avrebbero gli spazi, il personale e le risorse per gestirlo.

Infine, i contenuti dell'articolo 44 non sembrano coerenti con quanto già stabilito dalla direttiva UE 2019/904 che stabilisce che entro il 2029 (non quindi entro il 1° gennaio 2029) venga raggiunto un obiettivo di raccolta differenziata per gli imballaggi per bevande fino a 3 litri ma lascia agli stati membri la libertà di scegliere quale sistema adottare per il raggiungimento dell'obiettivo, permettendo agli stati membri o di adottare un DRS o di stabilire obiettivi specifici di raccolta differenziata.

Di conseguenza, l'istituzione di simili sistemi dovrebbe essere volontaria e sicuramente supportata ma non obbligatoria all'interno degli stati membri dal momento che la loro attivazione risulta efficace solamente a determinate condizioni che possono essere garantite solamente in paesi con determinate specificità territoriali, economiche, sociali e culturali. Il sistema DRS non risulta quindi essere la proposta meno gravosa, quantomeno per l'Italia e per gli altri stati membri con caratteristiche simili, da un punto di vista ambientale ed economico per il raggiungimento degli obiettivi UE.

Sanzioni (articolo 62): L'art. 62 ("Sanzioni") al comma 1 prevede che *"entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 21 a 26 è passibile di una sanzione amministrativa inflitta all'operatore economico interessato"*; a tal proposito, non solo all'interno del regolamento non vengono specificate le autorità nazionali competenti per quanto riguarda le verifiche delle prescrizioni previste all'interno del regolamento, ma non si comprende come mai le sanzioni amministrative vengano applicate solamente al mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 21 a 26. E gli altri? A nostro avviso non vi è chiarezza in merito, in quanto non vengono menzionate sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 5 sulle sostanze contenute negli imballaggi o le prescrizioni di etichettatura di cui all'art. 5.